

Le interferenze tra l'esecuzione forzata ed i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento nel Codice della crisi d'impresa

Rinaldo D'Alonzo (Giudice del Tribunale di Larino)

Publicato in data: 24/06/2022

Uno sguardo ai regimi delle improseguibilità dell'esecuzione individuale previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in occasione dell'accesso ad uno dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento

SOMMARIO

1. **Premessa.**
2. **L'automatic stay nella proposta di accordo e nel concordato minore.**
3. **L'automatic stay nel piano del consumatore e nella ristrutturazione dei debiti del consumatore.**
4. **L'automatic stay nella liquidazione del patrimonio e nella liquidazione controllata nel sovraindebitamento.**
5. **Gli effetti del provvedimento sospensivo nella procedura esecutiva.**
6. **La stabilità dell'aggiudicazione.**
7. **Improseguibilità ed iscrizione a ruolo dell'esecuzione.**
8. **La chiusura della procedura concorsuale e la ripresa del procedimento esecutivo.**

1. Premessa.

Il tema dei rapporti tra procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e procedure esecutive individuali è assai ricorrente nella prassi, poiché nella secolare contrapposizione tra debitore e creditore gli istituti della regolazione della crisi da sovraindebitamento sono, al contempo, una opportunità ed un'arma: una opportunità per il debitore che voglia far sedere attorno ad un tavolo i suoi creditori e sottoporre ad essi un piano o una proposta che realizzi un loro soddisfacimento concorsuale; un'arma per quel debitore che intenda avvalersene per finalità distorsive, e segnatamente per rallentare il creditore nel suo cammino verso la tutela esecutiva del credito^[1].

Anticipando sin d'ora le conclusioni che, in una visione prospettica, è possibile formulare intorno a questi temi, si può dire che il sistema delle interferenze tra le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (ma questo vale, in generale, per tutte le procedure concorsuali) e l'esecuzione individuale, proprio in ragione degli abusi che in esso fisiologicamente si annidano, si gioca tutto sul piano della ricerca di un difficile equilibrio tra tutela collettiva e tutela individuale del credito, nel senso che, quanto più si allarga il *favor* legislativo per la prima, tanto più sono necessari apparati di prevenzione contro il rischio di strumentalizzazioni.

E questa ricerca deve essere condotta nella consapevolezza "della indefettibilità della tutela giurisdizionale in sede esecutiva, quale principio ispiratore dell'ordinamento (come riconosciuto, tra le premesse della considerazione unitaria dei tempi di risposta dell'ordinamento alla domanda di giustizia e quindi di garanzia di un accesso effettivo ad un giudice, tra le più recenti da Cass. Sez. U. 23/07/2019, nn. 19883 a 19888, ove ulteriori ed ampi riferimenti, tra i quali pure quelli alla giurisprudenza costituzionale sulla necessaria effettività della tutela dei diritti di cui alle sentenze della Corte

costituzionale nn. 419/95, 312/96 e 198/10): *l'esecuzione forzata resta ineludibile complemento della tutela di ogni diritto, costituendo uno strumento di effettività del sistema giuridico e così dello stesso Stato democratico moderno, l'unico che può, se efficiente, garantire i diritti di tutti, senza che più contino classe sociale, razza o ricchezza (fin dalla celebre Corte EDU, 19/03/1997, Hornsby c/ Grecia, § 40, via via fino alle più recenti, fra cui Corte EDU, Grande Camera, 29/05/2019, Ilgar Mamadov c/ Azerbaigian, in causa 15172/13); il diritto a un ricorso effettivo ad un giudice, consacrato anche dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (adottata a Nizza il 07/12/2000 e confermata con adattamenti a Strasburgo il 12/12/2007; pubblicata, in versione consolidata, sulla G.U. dell'Unione Europea del 30 marzo 2010, n. C83, pagg. 389 ss.; 9 rg 20335/17 efficace dalla data di entrata in vigore del Trattato di Lisbona, ratificato in Italia con L. 2 agosto 2008, n. 130, avutasi addì 01/12/2009), sarebbe illusorio se l'ordinamento giuridico di uno Stato membro consentisse che una decisione giudiziaria definitiva e obbligatoria restasse inoperante a danno di una parte (Corte Giustizia dell'Unione Europea, 30/06/2016, Torna e Biroul Executorului Judecătoresc Horatiu Vasile Cruduleci, 051205/15, punto 43; Corte Giustizia dell'Unione Europea, Grande Camera, 29/07/2019, Alekszj Torubarov c/ Bevândorlâsi és Menekeiltugyi Hivatal, C-556/17, punto 57)*^[2].

2. L'automatic stay nella proposta di accordo e nel concordato minore.

La legge 3/2012 e il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, regolano in maniera diversa il concorso tra azioni esecutive e procedure di composizione della crisi a seconda che si tratti piano del consumatore (rinominato nel CCII ristrutturazione dei debiti del consumatore, e disciplinato agli artt. 67 e seguenti), di proposta di accordo (che nel CCII è il concordato minore, di cui agli artt. 74 e seguenti), o ancora di liquidazione del patrimonio (che negli artt. 268 e seguenti del CCII assume la denominazione di "liquidazione controllata").

Nel concordato minore la scelta normativa originaria è stata quella di discostarsi dalla previsione di cui all'art. 168 l.fall. in materia concordato preventivo: infatti, a differenza di quanto accade in forza di questa disposizione, secondo la quale dalla data del deposito del ricorso (anche ove sia depositata una domanda di concordato così detta "in bianco") e fino al passaggio in giudicato del decreto di omologa è inibito l'inizio o la prosecuzione delle procedure esecutive individuali sul patrimonio del debitore, il deposito del ricorso nei procedimenti di sovraindebitamento (e di concordato minore) è inidoneo a determinare la sospensione delle azioni esecutive; manca quindi nel concordato minore e nella proposta di accordo l'effetto sospensivo automatico, che invece costituisce invece un effetto esclusivo del successivo decreto di apertura^[3].

Ed infatti, l'art. 10, comma 2 let. c) della legge 3/2012 prevede che con il decreto di apertura del procedimento il giudice "dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali nè disposti sequestri conservativi nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore", con la precisazione che "la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili".

La sospensione delle procedure esecutive prefigurata da questa norma era automatica, nel senso che il giudice non aveva alcuna discrezionalità sul punto, né occorreva un'esplicita istanza del debitore in tal senso^[4].

Nel CCII si assiste, sotto questo profilo, ad un parziale cambio di rotta, in quanto l'art. 78, comma 2, let. d) CCII richiede, ai fini della produzione dell'effetto sospensivo la richiesta del debitore. La scelta è, sotto questo profilo, sintonica con la previsione generale di cui all'art. 54: anche questa norma infatti prevede che la sospensione delle procedure esecutive individuali opera solo se il debitore ne ha fatto richiesta (fermo restando che la improseguibilità di cui all'art. 54 CCII consegue alla mera pubblicazione

della domanda e non già al successivo decreto di apertura del procedimento).

Detta sospensione, inoltre: era ed è assoluta^[5], perché riguarda sia le azioni esecutive pendenti, inclusi i sequestri conservativi di cui all'art. 671 c.p.c., che quelle non ancora iniziate, sulla falsariga di quanto prevede l'art. 168 l.fall. per il concordato preventivo, e di quanto stabilisce lo stesso art. 54 citato; perdura, simmetricamente a quanto prevede l'art. 168 fino al momento in cui il decreto di omologa diventa definitivo.

Il CCII, a differenza della legge sul sovraindebitamento, non esonera più dalla sospensione i crediti impignorabili, ed infatti nell'art. 78 non ritroviamo più la previsione, contenuta nell'art. 10, comma 2, let. c) della l. 3/2012 per cui la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili di cui all'art. 545 c.p.c. Il cambio di rotta, sotto questo profilo, è evidente e testimonia la maggiore propulsione che il legislatore ha inteso riconoscere alla procedura concorsuale, ponendola al riparo anche dalle azioni esecutive avviate per la tutela dei crediti alimentari, per sussidi, grazia, sostentamento, maternità e malattia.

Poiché la norma parla di divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive “*sul patrimonio del debitore*”, si deve ritenere che, ad esempio: il creditore che ha ottenuto la revocatoria dell'atto di vendita di un bene di un suo debitore che è finito nel patrimonio del sovraindebitato non potrà agire, poiché la revocatoria non determina la retrocessione del bene all'alienante, e dunque andrà considerato alla stregua di un creditore concorsuale; di contro, potrà agire il creditore che abbia ottenuto la revocatoria dell'atto di alienazione posto in essere dal suo debitore che abbia avuto accesso alla procedura di sovraindebitamento, poiché il cespite trasferito resta in proprietà del terzo acquirente, contro il quale potrà dunque essere compiuto un pignoramento *ex art. 602 e ss c.p.c.*

La rivista telematica dell'esecuzione forzata

In caso di simulazione, invece: non potrà agire il creditore che abbia ottenuto una sentenza di accertamento della simulazione di una vendita compiuta dal debitore sovraindebitato, poiché in questo caso la sentenza dichiarativa della simulazione accerta che il bene alienato non è uscito dal patrimonio del debitore^[6].

Va inoltre scrutinato il caso, tutt'altro che di scuola, di un debitore che, dopo aver avuto accesso alla procedura, veda eseguirsi in suo danno un ordine di liberazione pronunciato ai sensi dell'art. 560 c.p.c. in una procedura esecutiva nella quale egli non è debitore ed avente ad oggetto un bene di cui egli non è proprietario, e che invece detiene in forza di titolo non opponibile alla procedura esecutiva medesima.

Proprio il perimetro del divieto (il patrimonio del debitore) porta ad escludere che in questo caso operi il divieto di prosecuzione delle procedure esecutive, e l'assunto trova indiretta conferma nel diverso sintagma contenuto nell'art. l'art. 6 d.l. 24 agosto 2021, n. 118 (convertito, con modificazioni, con l. 21-10.2021, n. 147), il quale estende il divieto di azioni esecutive ai beni sui beni ed ai diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa.

Del resto, utilizzando un argomento *a contrario*, se si ammettesse la possibilità di opporre la composizione della crisi da sovraindebitamento ad una procedura, ed ai relativi creditori, in cui l'esecutato non è il sovraindebitato, si avrebbe che quei creditori, subirebbero la scure delle misure protettive senza poter partecipare al concorso sul patrimonio del debitore, che loro debitore non è.

3. L'*automatic stay* nel piano del consumatore e nella ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Diverso è il regime della sospensione prevista per il piano del consumatore e per la ristrutturazione dei debiti del consumatore.

in eXecutivis

La rivista telematica dell'esecuzione forzata

In forza dell'art. 12-*bis*, comma 2, legge sovraind., il giudice può discrezionalmente sospendere le sole procedure esecutive idonee a pregiudicare la fattibilità del piano, individuandole analiticamente nel decreto di apertura, sulla base di una valutazione prognostica, avete un duplice oggetto: da un lato quello della fattibilità del piano (che, ove mancante si risolve, a ben vedere, sulla possibilità che possa essere financo pronunciato un decreto di apertura); dall'altro, quello del *periculum*, qui inteso come pericolo di pregiudizio per la fattibilità del piano, tale per cui occorrerà sospendere tutte quelle procedure che, se non interrotte, potrebbero impedire la concreta eseguibilità del piano proposto dal consumatore.

Nel piano del consumatore, dunque, l'effetto sospensivo non è un effetto generale ed automatico del decreto di apertura (come accade nel concordato minore e nella proposta di accordo^[7]) o del deposito della domanda (come avviene per il concordato preventivo), ma: deve superare un vaglio di opportunità (da eseguirsi nei termini appena riassunti) compiuto dal giudice del procedimento; opera solo per quelle procedure esecutive rispetto alle quali sia ritenuto, dal giudice, necessario a garantire l'attuabilità del piano.

Nella legge sul sovraindebitamento, inoltre, esso era inidoneo ad interferire sia con i procedimenti esecutivi non ancora intrapresi, sia con quelli per sequestro conservativo. Sennonché questa limitazione è venuta meno nel CCII, poiché la più ampia formula dell'art. 70 comma 4 consente che il giudice possa disporre che sia inibito anche l'inizio di nuove esecuzioni o azioni cautelari.

Altra distinzione è rappresentata dal fatto che, a differenza di quanto previsto dalla legge 3/2012, laddove la sospensione delle procedure poteva essere disposta dal giudice *motu proprio* (anche se, nella prassi, ben difficilmente il debitore avrebbe ommesso di chiederla) il codice della crisi richiede una apposita istanza del debitore, istanza che ora è richiesta, come si è visto, anche nel concordato minore.

Un più ampio perimetro d'azione delle misure protettive nella ristrutturazione dei debiti può invece cogliersi laddove l'art. 70 citato consente al giudice di adottare "*le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento*", le quali tuttavia non potranno interferire con procedure esecutive che, appunto, non abbiano ad oggetto beni appartenenti al patrimonio del debitore. Così, ad esempio questa norma non potrebbe consentire al giudice di disporre la sospensione dell'attuazione dell'ordine di liberazione pronunciato ex art. 560 c.p.c. in una procedura esecutiva non azionata contro il debitore sovraidebitato il quale in ipotesi occupi l'immobile pignorato in danno del debitore senza titolo opponibile, proprio in ragione del fatto che quel cespite non fa parte del suo "patrimonio".

Nel piano del consumatore l'*automatic stay* riguardava un lasso di tempo molto breve, circoscritto dal momento della convocazione dei creditori, e non invece, come nel procedimento di accordo, dalla definitività del decreto di omologa. Nel procedimento di ristrutturazione dei debiti, invece, è previsto che il giudice possa stabilire che il divieto possa durare "*fino alla conclusione del procedimento*", immaginando quindi un arco temporale assai lungo. Anche questa previsione ci pare si giustifichi in ragione del precipuo favore, costituente *il file rouge* dei procedimenti concorsuali, per le forme tutela collettiva del credito rispetto a quelle che soddisfano singoli creditori.

Se il giudice respinge l'istanza di sospensione delle procedure esecutive in corso, il debitore può reclamare al collegio il provvedimento negativo, nel rispetto della normativa sui procedimenti in camera di consiglio.

Sopraggiunta l'omologa, si verificherà l'improcedibilità dell'esecuzione, occorrendo a quel punto chiedersi se residui, per il liquidatore eventualmente nominato, la possibilità di proseguire la stessa, sulla falsariga dell'art. 107 l.fall.

4. L'*automatic stay* nella liquidazione del patrimonio e nella liquidazione controllata nel sovraindebitamento.

A differenza dell'accordo e del piano del consumatore, che presentano molte analogie con le soluzioni concordate della crisi d'impresa, la liquidazione del patrimonio mutua lo stesso impianto del fallimento, e questa assimilazione si ritrova, ancor più marcata, anche nel codice della crisi, a proposito della liquidazione controllata nel sovraindebitamento.

La qualcosa, a ben vedere, è del tutto comprensibile, in quanto entrambe le procedure postulano lo spossessamento del debitore, il cui patrimonio è liquidato da un apposito organo per soddisfare tutti i debitori ammessi al passivo.

Con particolare riferimento all'*automatic stay*, l'art. 14-*quinquies*, comma 2, lett. b), dispone che dal decreto di apertura «*sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo*», non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate (o proseguite) azioni cautelari o esecutive, né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore^[8].

Il legislatore ha dunque mutuato lo stesso meccanismo contenuto nell'art. 51 l.fall., ed ogni residuo di incertezza sul punto viene dissipato dall'art. 270 comma 5, il quale contiene proprio un esplicito rinvio all'art. 150, il quale corrisponde al vecchio art. 51 l.fall., con la conseguenza che, salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della sentenza con cui il Tribunale dichiara, a norma del primo comma dell'art. 270, l'apertura della liquidazione controllata, nessuna azione esecutiva può essere iniziata o proseguita, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale.

Il rinvio all'art. 150 non è senza precipitati innovativi rispetto alla previgente normativa.

In primo luogo si chiarisce che il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive sui beni del debitore vale anche per i crediti sorti durante la procedura, precisazione questa che mancava nell'art. 14-*quinquies* e che invece alberga sia nell'art. 51 l.fall. che nell'art. 150 CCII.

In secondo luogo, la salvezza di specifiche disposizioni di legge (l'art. 150 prevede l'improseguibilità delle procedure, *salvo diversa disposizione della legge*) conduce ad espungere dal perimetro dell'improseguibilità le esecuzioni per credito fondiario, in relazione alle quali si affermava, con riferimento alla legge su sovraindebitamento, che “*va escluso che conservi il potere di iniziare o proseguire azioni esecutive per diverse ragioni. In primo luogo perché la legge sul sovraind. non contiene alcuna eccezione in tal senso, né rinvii di sorta alla disciplina di cui all'art. 51 legge fallim.; in secondo luogo perché il secondo comma dell'art. 41 T.U.B. nel prevedere che l'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dopo la dichiarazione di fallimento, sembra riferirsi esclusivamente a questa procedura*”^[9].

Il rinvio, contenuto nell'art. 270 comma 5, all'art. 150, consente dunque di ritenere che il creditore fondiario possa proseguire l'esecuzione anche in pendenza di una procedura di liquidazione controllata del patrimonio^[10].

Altra categoria di esecuzioni che può proseguire è quella azionata a tutela dei crediti di cui all'art. 53 l.fall., cui corrisponde l'art. 152 CCII, a mente del quale i crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile possono essere realizzati al di fuori della liquidazione giudiziale anche durante la procedura, dopo che sono stati ammessi al passivo con prelazione. Si tratta di crediti maturati per le prestazioni e le spese di conservazione o miglioramento di beni mobili e dei crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario che, ai sensi dell'art. 53 L.F., possono essere realizzati anche durante il fallimento, fintanto che i cespiti si trovino ancora presso chi ha reso la prestazione e purché siano stati previamente

ammessi al passivo con prelazione;

In terzo luogo, va considerato che il rinvio all'art. 150 comporta un necessario effetto di trascinamento, all'interno della disciplina della liquidazione controllata, dell'art. 216 c.c.,[\[11\]](#) ed in particolare, per quanto rileva in questa sede, del relativo comma 10 (corrispondente all'art. 107, comma sesto, l.fall., il quale, nella legge fallimentare costituiva il precipitato processuale dell'art. 51), a mente del quale se alla data di apertura della liquidazione sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi, con l'avvertenza che, in difetto, su istanza del curatore, il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione, fermi restando gli effetti conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori[\[12\]](#). La conseguenza è dunque che: da un lato viene ribadita la facoltà per il liquidatore di subentrare nelle procedure esecutive pendenti, come già previsto dall'art. 14-novies comma 2 l. 3/2012; dall'altro, risulta definitivamente chiarito che il mancato subentro determina, salvo che non si tratti di esecuzione iniziata da un creditore fondiario, la definitiva improseguibilità della procedura esecutiva.

5. Gli effetti del provvedimento sospensivo nella procedura esecutiva.

Detto dei presupposti, sostanziali e processuali, attraverso i quali si giunge, nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, alla sospensione delle procedure esecutive, occorre domandarsi come, e con quali effetti, questo procedimento entra nel fascicolo dell'esecuzione ed orienta le decisioni del giudice dell'esecuzione.

Il tema, all'evidenza, interessa solo in parte la liquidazione controllata del patrimonio, atteso che la sua apertura determina, come si è osservato nel paragrafo precedente, l'improseguibilità "definitiva" dell'esecuzione, similmente a quanto si verifica con la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

La questione, pertanto, si pone specificamente solo rispetto al concordato minore ed alla ristrutturazione dei debiti del consumatore.

È opinione condivisa (e che non v'è ragione per ripudiarla nell'era del CCII) quella per cui se il giudice del sovraindebitamento ha aperto la procedura di accordo o quella di piano e, soprattutto, disposto l'improseguibilità delle esecuzioni (specificando, in caso di ristrutturazione dei debiti del consumatore, quali sono le procedure interessate dalla misura protettiva) il giudice dell'esecuzione provvede ai sensi dell'art. 623 c.p.c.

Dunque, adottato il decreto dichiarativo della (temporanea) improseguibilità, la parte che vi avrà interesse depositerà nel fascicolo dell'esecuzione una istanza con la quale chiederà la sospensione della procedura esecutiva a norma della disposizione del codice di rito appena citata.

È controverso se questo provvedimento abbia natura ricognitiva o costitutiva. A proposito degli effetti della domanda di concordato preventivo la giurisprudenza ha precisato che *"La proposizione di una domanda di concordato preventivo determina, ai sensi dell'art. 168, comma 1, l. fall., non già l'estinzione ma l'improseguibilità del processo esecutivo, che entra in una situazione di quiescenza perché i beni che ne costituiscono l'oggetto materiale perdono 'de iure' provvisoriamente la destinazione liquidatoria così come progettata con il pignoramento, con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione correttamente provvede, ex artt. 486 e 487 c.p.c., a sospendere la vendita eventualmente fissata"*[\[13\]](#), sicché sembra potersi attribuire al provvedimento del giudice dell'esecuzione la funzione di una mera presa d'atto di un effetto sospensivo *aliunde* determinatosi.

Se ciò è vero, occorre comunque aggiungere che non ogni valutazione gli è preclusa. Così, ad esempio, occorrerà che il giudice dell'esecuzione verifichi che, ove si tratti di un decreto emesso in un procedimento di accordo o in un concordato minore, la procedura esecutiva di cui si chiede la sospensione riguardi il patrimonio del debitore.

Se è vero poi che il regime processuale coincide con quello di cui all'art. 626 c.p.c. (a mente del quale “*quando il processo è sospeso, nessun atto esecutivo può essere compiuto, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione*”), occorre necessariamente riconoscere che il giudice dell'esecuzione non potrà adottare l'ordinanza di vendita di cui all'art. 569 c.p.c., anche se rimarranno validi gli atti esecutivi già compiuti, come il pignoramento.

Di contro, è da ritenere che non venga meno la custodia del compendio pignorato, in ragione del permanere del vincolo di indisponibilità determinato dal pignoramento, e la conseguente necessità di conservazione del cespite a norma dell'art. 65 c.p.c., con l'ulteriore legittimazione del custode a percepire gli eventuali frutti, cui il pignoramento si estende a mente dell'art. 2912 c.c.

Più incerto è invece stabilire se la sospensione dell'esecuzione importi l'arresto delle operazioni di attuazione dell'ordine di liberazione, a norma dell'art. 560 c.p.c.

In linea generale la risposta dovrebbe essere negativa, atteso che la liberazione dell'immobile è intimamente connessa alla custodia del compendio pignorato, che come detto non viene meno. E tuttavia non potrà, in casi simili, prescindere da una valutazione da compiersi caso per caso ad opera del giudice dell'esecuzione, il quale ad esempio potrà sospendere la liberazione (tenuto conto del fatto che sarà sospeso il subprocedimento di vendita) se detta sospensione non è impeditiva del buon esito del procedimento liquidatorio (anche in vista della sua eventuale ripresa), a meno che l'aggiudicatario non abbia già versato il saldo prezzo, nel qual caso occorrerà salvaguardare lo *ius ad rem* che questi consegue in vista del trasferimento della proprietà che si determina con la pronuncia del decreto di trasferimento^[14]. Parimenti, l'ordine di liberazione potrà essere comunque attuato quando il custode riferisca di comportamenti dell'esecutato ostativi al fisiologico divenire della procedura, o pregiudizievoli rispetto all'esigenza di conservazione del compendio pignorato.

Sarà invece inibita la fase distributiva, per cui in caso di omologa della procedura di composizione negoziata le somme disponibili dovranno rimesse nella disponibilità del debitore o del liquidatore, in base alle disposizioni del giudice di quella.

Dichiarata l'improseguibilità, il giudice dell'esecuzione provvederà, parimenti, a liquidare gli ausiliari che abbiano espletato il loro incarico, ponendo il loro compenso a carico del creditore che ha dato impulso alla procedura, a norma dell'art. 8 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

6. La stabilità dell'aggiudicazione.

Un discorso più articolato merita il tema della stabilità, o meno, dell'aggiudicazione.

Sul punto va premesso che le disposizioni che introducono misure di “protettive” in pendenza di procedimenti di soluzione pattizia della crisi hanno la funzione di salvaguardare il patrimonio del debitore rispetto alle iniziative esecutive e cautelari di singoli creditori, per evitare che questo venga dissipato e sottratto allo scopo di essere destinato al soddisfacimento degli interessi dell'intero ceto creditorio. Insomma: poiché il legislatore privilegia l'attuazione di soluzioni concorsuali rispetto alla esecuzione individuale (sulla scorta della considerazione per cui le prime si risolvono a vantaggio di tutti i creditori) questa deve arrestarsi per garantire che un bene inserito nella proposta o nel piano non sia sottratto alle finalità del medesimo.

Tale idea, e le norme che la positivizzano, deve però fare il conto con quanto previsto dagli artt. 629 e 632 c.p.c., nonché dall'art. 187-bis disp. att. c.p.c.

L'art. 629 statuisce che la rinuncia del creditore intervenuta dopo l'aggiudicazione non è suscettibile di travolgerla, sicché essa rimane ferma.

Similmente, l'art. 632, prevede che se l'estinzione interviene dopo l'aggiudicazione quest'ultima non viene pregiudicata, ed il prezzo ricavato dalla vendita viene restituito al debitore.

Infine, l'art. 187-bis disp. att. c.p.c. cristallizza gli effetti dell'aggiudicazione in tutte le ipotesi di estinzione (tipica o atipica) della procedura.

È chiaro allora che si tratta di ricavare la *regula iuris* derivante dalla contestuale applicazione di queste norme, le quali conducono, come si vede, a soluzioni opposte rispetto a quelle predicate dalle disposizioni che prevedono più o meno *automatic stay*.

Invero, ove si privilegiasse la disciplina delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento la procedura esecutiva dovrebbe essere in ogni caso travolta, indipendentemente dall'aggiudicazione.

Viceversa, la prevalenza delle disposizioni del codice di rito imporrebbe la salvaguardia dell'aggiudicatario.

Per individuare quale sia la soluzione preferibile è bene circoscrivere l'analisi alle ipotesi in cui effettivamente vi sia un conflitto di interessi in gioco.

Invero, se la proposta o il piano prevedessero di liquidare il bene sottoposto ad esecuzione, la questione non avrebbe ragione di porsi dacché la tutela dell'aggiudicatario non impedirebbe il perseguimento delle finalità dell'una o dell'altro; al contrario, la procedura concorsuale si gioverebbe degli effetti prodotti dall'esecuzione forzata, consentendo di mettere a disposizione del ceto creditorio la somma che già si è ottenuta nell'esecuzione.

Diverso è invece il caso in cui il debitore prevedesse, ad esempio, di soddisfare i creditori con i canoni derivanti da un contratto di locazione avente ad oggetto proprio il bene frattanto aggiudicato; è evidente infatti che qui, delle due l'una: o si privilegia l'interesse all'attuazione della proposta a scapito dell'aggiudicatario, oppure si vanifica, a tutela di questi, la procedura concordataria.

Così delineata la cornice di indagine, v'è da ritenere che diverse ragioni impongano di mantenere ferma la posizione dell'aggiudicatario.

In primo luogo va detto che le norme che disciplinano l'improseguibilità delle procedure non ne indicano i relativi effetti, per cui la regolamentazione della sospensione resta dettata dalle norme del codice di procedura civile, ivi compresa quella che salvaguarda l'aggiudicazione.

In secondo luogo, la posizione dell'aggiudicatario merita comunque di essere presidiata poiché più vulnerabile rispetto a quella del debitore, il quale se vuole porsi al riparo dagli effetti di una possibile aggiudicazione ha l'onere di attivarsi per tempo.

In terzo luogo va osservato che l'idea di privilegiare la composizione della crisi rispetto all'aggiudicazione espone il sistema a fenomeni distorsivi posti in essere dal debitore che, proprio al fine di vanificare l'avvenuta aggiudicazione, presenti una proposta o un piano.

Infine, ragionando in un'ottica di sistema, non può essere sottaciuto che nella contrapposizione tra l'interesse dell'aggiudicatario e quello del ceto creditorio vengono in realtà a confrontarsi un interesse pubblico ed un privato. Invero, di fronte alle pretese dei creditori non sta tanto (o, comunque, non solo) l'interesse dell'aggiudicatario, ma l'esigenza pubblicistica di garantire stabilità alle vendite forzate, poiché solo la stabilità delle stesse ne garantisce l'affidabilità e quindi realizza il buon funzionamento del sistema della tutela giurisdizionale dei diritti, atteso che maggiore è l'affidabilità della vendita esecutiva, maggiori saranno le possibilità che esse si concludano presto e bene.

Non può quindi essere condiviso il precedente costituito da Cass. civ. Sez. I, 28/06/2002, n. 9488, che ha sostenuto invece la prevalenza dell'effetto sospensivo (prodotto ex art. 168 l.fall.) sull'aggiudicazione, anche in ragione del mutato quadro normativo di riferimento. Illuminante appare, al riguardo, il rilievo per cui financo *“il sopravvenuto accertamento dell'inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l'esercizio dell'azione esecutiva non fa venir meno l'acquisto dell'immobile pignorato, che sia stato compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa in conformità alle regole che disciplinano lo svolgimento di tale procedura, salvo che sia dimostrata la collusione del terzo col creditore procedente. In tal caso, tuttavia, resta salvo il diritto dell'esecutato di far proprio il ricavato della vendita e di agire per il risarcimento dell'eventuale danno nei confronti di chi, agendo senza la normale prudenza, abbia dato corso al procedimento esecutivo in difetto di un titolo idoneo”*[\[15\]](#).

7. Improseguibilità ed iscrizione a ruolo dell'esecuzione.

Intervenuto il decreto di sospensione della procedura ad opera del giudice del sovraindebitamento, ci si deve chiedere se il creditore procedente sia comunque legittimato ad iscrivere a ruolo il procedimento esecutivo, nonostante il provvedimento sospensivo intervenuto, ove non abbia già provveduto.

La risposta pare essere affermativa.

È noto che il pignoramento si compie mediante il compimento delle attività di cui all'art. 518 c.p.c. ad opera dell'ufficiale giudiziario (nel caso di pignoramento mobiliare) o con la notifica dell'atto al debitore (ai sensi dell'art. 543 comma primo c.p.c. per il pignoramento presso terzi, o dell'art. 555, comma primo, c.p.c. in tema di pignoramento immobiliare) cui segue, nell'espropriazione immobiliare, la trascrizione dello stesso.

In tutti i casi di esecuzione per espropriazione, il codice di rito prevede (agli artt. 518, 543 e 557), per effetto delle modifiche introdotte dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, con l. 10 novembre 2014, n. 162, una peculiare ipotesi di inefficacia del pignoramento, che consegue al mancato deposito nel termine di 30 (per le espropriazioni mobiliari e presso terzi) o 15 giorni (per l'espropriazione immobiliare) al mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo e di una serie di documenti, specificatamente indicati dalle citate disposizioni.

Orbene, rispetto ad un pignoramento che ha ormai prodotto per il debitore il vincolo di indisponibilità che da esso consegue, la successiva iscrizione al ruolo opera sul versante meramente processuale, poiché la sua funzione è quella di condurre la procedura dinanzi al giudice dell'esecuzione, senza incidere sulla sostanza di un pignoramento che ormai ha già dispiegato i suoi effetti tipici. Il

dato emerge plasticamente dalle norme surrichiamate, le quali nel prevedere che “*il pignoramento perde efficacia*” quando la nota di iscrizione a ruolo e gli altri documenti indicati sono depositati oltre il termine di trenta (o quindici) giorni dalla consegna al creditore, implicitamente, ma inequivocabilmente, presuppongono un pignoramento già avvenuto.

Sulla scorta di questi dati normativi è allora possibile giungere alla conclusione per cui, nell'iscrivere la causa al ruolo, il creditore procedente non compie alcuna attività illegittima (*recte* preclusa dalla sopravvenuta sospensione del titolo esecutivo), in quanto gli effetti sostanziali del pignoramento si sono già prodotti, e non possono ritenersi caducati per effetto della intervenuto provvedimento del giudice del sovraindebitamento, poiché questo provvedimento è inidoneo a travolgere il vincolo di indisponibilità che il pignoramento ha ormai prodotto.

Anzi, proprio in ragione del fatto che il provvedimento del giudice del titolo non necrotizza gli effetti del pignoramento precedentemente perfezionatosi, e che il pignoramento perde efficacia ove non si provveda alla sua iscrizione a ruolo, negare al creditore di poter iscriverne la causa a ruolo quante volte la misura protettiva segua il pignoramento ma preceda l'iscrizione a ruolo, significherebbe assegnarle indirettamente la capacità di rendere inefficace il pignoramento.

8. La chiusura della procedura concorsuale e la ripresa del procedimento esecutivo.

Nel caso di cessazione della procedura concorsuale (si pensi alla revoca del decreto di apertura per frode ai creditori o alla mancata omologazione), il creditore procedente (o altro intervenuto munito di titolo esecutivo) è comunque legittimato alla riassunzione del processo a norma dell'art. 627 c.p.c.

Un problema che su questo versante si profila è quello relativo alla individuazione del termine entro il quale il procedimento esecutivo deve essere riassunto, nell'ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione, nel sospendere la procedura, non provveda a fissarlo.

A questo proposito, secondo una prima impostazione, posto che non potrebbe applicarsi l'art. 627 c.p.c. in quanto dettato con riferimento alla riassunzione del giudizio sospeso in conseguenza di una opposizione all'esecuzione, dovrebbe trovare applicazione l'art. 297 c.p.c., sicché la parte che ne ha interesse avrebbe l'onere di depositare apposita istanza entro il termine perentorio di tre mesi^[16].

Questo convincimento non è tuttavia unanimemente condiviso in dottrina, la quale ha obiettato che l'art. 297 c.p.c., specificatamente dettato per il processo di cognizione, non sarebbe applicabile analogicamente alla procedura esecutiva, dovendosi piuttosto preferire un'applicazione analogica dell'art. 627 c.p.c. coniato a proposito della riassunzione dell'esecuzione sospesa, con la conseguenza che il termine per la riassunzione sarebbe quello di sei mesi^[17].

[1] In argomento, nel vigore della l. 3/2012, cfr BERTOLOTTI - TOSI, *il giudice dell'esecuzione alle prese con le procedure concorsuali: punti fermi e proposte per nuove prassi operative*, in *Es. for.*, 2, 481; FARINA, *Le procedure concorsuali di cui alla legge n. 3 del 2012 e la (limitata) compatibilità con la legge fallimentare. le problematiche della domanda e dell'automatic stay*, in *Dir. Fall.*, 2017, 1, 43.

[2] Cass. Sez. III, 10-6-2020, n. 11116.

[3] PAGNI, *Procedimento e provvedimenti cautelari ed esecutivi*, in *Fallimento*, 2012, 1063 ss.

[4] TRISORIO LIUZZI, *La composizione delle crisi da sovraindebitamento*, in *Giusto proc.*, 2013, 405.

[5] FARINA, *Le procedure concorsuali di cui alla legge n. 3 del 2012*, cit., 43.

[6] La natura dichiarativa della sentenza di accertamento della simulazione è affermata dalla giurisprudenza da più di mezzo secolo. Cfr. *ex multis*, Cass. 23-06-2014, n. 14197.

[7] Questa distinzione sarebbe dovuta alla mancanza della necessità, nel piano del consumatore, di conservare le attività produttive. Critico sulla legittimità di questo distinguo TRISORIO LIUZZI, *La composizione delle crisi da sovraindebitamento*, cit., 417.

[8] La norma contiene evidentemente il refuso «sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo», atteso che nella procedura di liquidazione il provvedimento di omologazione non è contemplato. Così VATTERMOLI, *La procedura di liquidazione del patrimonio del debitore alla luce del diritto "oggettivamente" concorsuale*, in *Dir. Fall., Rivista*, 2013, 6, 762 ss.; FARINA, *Le procedure concorsuali di cui alla legge n. 3 del 2012*, cit.

[9] FARINA, le procedure concorsuali di cui alla legge n. 3 del 2012 e la (limitata) compatibilità con la legge fallimentare. Le problematiche della domanda e dell'*automatic stay*, in *Dir. Fall.*, 2017, 1, 43.

[10] Così D'ARRIGO, *Il trattamento del credito fondiario nel nuovo codice della crisi d'impresa*, in www.inexecutivis.it 19/10/2020.

[11] La qualcosa, peraltro, viene specificata dallo stesso legislatore, il quale si premura di prevedere, al secondo comma, secondo capoverso, dell'art. 275 CCII, che alla liquidazione dei beni ricompresi nell'attivo della liquidazione controllata "si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili".

[12] Sulla conservazione degli effetti sostanziali del pignoramento in caso di fallimento dell'esecutato cfr Cass., sez. III, 22-12-2015, n. 25802.

[13] Cass., sez. I, 2-12-2015, n. 25802.

[14] Cfr, sul punto Cass., sez. I 17-2-1995, n. 1730, secondo cui "Nella vendita forzata, pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l'offerente ed il giudice, produttivo dell'effetto transattivo, essendo l'atto di autonomia privata incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita; con la conseguente applicabilità delle norme del contratto di vendita non incompatibili con la natura dell'espropriazione forzata, quale l'art. 1477 c.c. concernente l'obbligo di consegna della cosa da parte del venditore. Ne deriva che, in relazione allo "ius ad rem" (pur condizionato al versamento del prezzo), che l'aggiudicatario acquista all'esito dell'"iter" esecutivo, è configurabile un obbligo di diligenza e di buona fede dei soggetti tenuti alla custodia e conservazione del bene aggiudicato, così da assicurare la corrispondenza tra quanto ha formato l'oggetto della volontà dell'aggiudicatario e quanto venduto. Pertanto, qualora l'aggiudicatario lamenti che l'immobile aggiudicato sia stato danneggiato prima del deposito del decreto di trasferimento, il giudice è tenuto a valutare la censura dell'aggiudicatario medesimo, diretta a prospettare la responsabilità del custode (nella specie, della curatela fallimentare che aveva proceduto alla vendita forzata), in base ai

in eXecutivis

La rivista telematica dell'esecuzione forzata

principi generali sull'adempimento delle obbligazioni (art. 1218 cod. civ.), per inadeguata custodia del bene posto in vendita, fino al trasferimento dello stesso” (negli stessi termini Cass. sez. III, 30-6-2014, n. 14765).

[15] Cass. Sez. U, 28-11-2012, n. 21110. Nel senso della salvezza dell'aggiudicazione Trib. Terni, 8-5-2019, nonché Trib. Ravenna, Sent., 21-5-2019 nonché, in dottrina, FARINA, *L'aggiudicazione nel sistema delle vendite forzate*, Napoli 2012, 177 ss.

[16] Cfr. Cass., sez. III, 19-12-2014, n. 26889.

[17] FANTICINI - SAIJA, *Giustizia civile ed emergenza coronavirus - la sospensione dell'espropriazione forzata della prima casa*, in GI, 2020, 8-9, 2044.

in eXecutivis

La rivista telematica dell'esecuzione forzata